

**Disciplina Generale  
per  
I.P.P.C.  
INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL  
E  
A.I.A.  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

***GUIDA ALLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE E ALL'INTERCONNESSA  
NORMATIVA REGIONALE VENETA VIGENTE APPLICATIVA ED INTEGRATIVA***

## ***Contenuti di interesse regionale***

### **Premessa**

#### **1. Oggetto del d.lgs. n. 59/2005**

##### **1.1 Rapporti fra il d.lgs. n. 372/1999 e il d.lgs. n. 59/2005**

#### **2. Ambito di applicazione**

##### **2.1 Attività connesse**

#### **3. Autorità competente**

##### **3.1 Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale**

##### **3.2 Individuazione dell'autorità competente in ambito regionale**

#### **4. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

##### **4.1. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA**

##### **4.2. Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

##### **4.2.1. Autorizzazione Integrata Ambientale – Modalità di presentazione e modulistica della Regione del Veneto**

##### **4.3. Fasi preliminari del procedimento**

##### **4.4. Istruttoria e provvedimento conclusivo**

##### **4.5. Tariffe per il rilascio dell'AIA e per l'effettuazione dei controlli**

##### **4.5.1. Tariffe stabilite dalla Regione del Veneto**

##### **4.6. Rapporti fra Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione di impatto Ambientale (VIA)**

##### **4.6.1. Rapporti fra le procedure di AIA e VIA nella Regione del Veneto**

#### **5. Contenuti e Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

##### **5.1. Principi generali dell'AIA**

##### **5.2. Applicazione delle migliori tecniche disponibili**

##### **5.3. Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili**

##### **5.4. Valori limite di emissione**

##### **5.5. Requisiti di controllo delle emissioni**

##### **5.6. Condizioni di esercizio particolari**

#### **6. Impianti Esistenti**

##### **6.1. Impianti esistenti - Presentazione delle domande di AIA**

##### **6.1.1. Calendario regionale per la presentazione delle domande di AIA relative agli impianti esistenti e rilascio delle AIA "provvisorie"**

##### **6.2. Adeguamento degli impianti esistenti**

#### **7. Rinnovo, Riesame ed Aggiornamento dell'Autorizzazione**

##### **7.1. Rinnovo dell'autorizzazione**

##### **7.2. Riesame dell'autorizzazione**

##### **7.3. Modifiche dell'impianto e aggiornamento dell'autorizzazione**

#### **8. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale**

##### **8.1. Attività di controllo**

##### **8.2. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione**

#### **9. Inventario delle principali emissioni e loro fonti**

#### **10. Sanzioni**

## Premessa

Con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*» (pubblicato nel suppl. ord. n. 72 alla GU 22 aprile 2005, n. 93 ed entrato in vigore il 7 maggio 2005) è stata data formale e completa attuazione alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in inglese: *Integrated Pollution Prevention and Control*, da cui la sigla IPPC con la quale viene comunemente denominato il decreto legislativo e, più in generale, tutto il sistema dallo stesso introdotto.

In estrema sintesi, il decreto prevede che, ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, gli impianti adibiti allo svolgimento di determinate attività (individuate nell'allegato I), vengano sottoposti ad un'unica *autorizzazione integrata ambientale* o AIA, avendosi che:

- l'autorizzazione integrata ambientale o AIA «*sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (disciplina nazionale sui rischi di incidenti rilevanti), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (disciplina comunitaria che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, che è stata recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 4/4/2006, n. 216)*» (art. 5, comma 14);
- mentre «*le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale ...*» (art. 17, comma 1).

L'obiettivo del decreto legislativo può essere individuato nel superamento della logica settoriale relativa ai singoli procedimenti autorizzatori, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, come si legge nelle premesse della direttiva 96/61/CE, «*approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare [o comunque non consentono di individuare e controllare efficacemente] il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali (cross - media effect) anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso*» (7° considerando di premessa alla direttiva).

### 1. Oggetto del d.lgs. n. 59/2005

Il d.lgs. n. 59/2005 ha per oggetto:

- *la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I ...* (art. 1, comma 1);
- e disciplina:
- *il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi* (art. 1, comma 2).

In realtà, il principale oggetto del decreto è l'autorizzazione integrata ambientale o AIA:

- che costituisce «*il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto*» (art. 2, comma 1, lett. I)),
- e che «*sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (disciplina nazionale sui rischi di incidenti rilevanti), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (disciplina comunitaria che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, che è stata recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 4/4/2006, n. 216)*» (art. 5, comma 14).

In pratica quindi, il d.lgs. n. 59/2005 disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I tramite il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale che, essendo unica e sostitutiva di ogni altra autorizzazione, determina le modalità di esercizio degli impianti.

#### 1.1 Rapporti fra il d.lgs. n. 372/1999 e il d.lgs. n. 59/2005

La disciplina relativa al recepimento della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, era stata adottata nel nostro Paese in un primo momento con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».

Tale provvedimento, peraltro, dava un'attuazione solo parziale alla direttiva comunitaria in quanto disciplinava il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale o AIA non di tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva stessa (ed elencati all'allegato I), ma solo degli impianti definiti "esistenti".

Proprio per colmare questa lacuna è stato emanato il nuovo d.lgs. n. 59/2005 che

- pur riguardando i medesimi impianti già previsti dal d.lgs. n. 372/1999, cioè quelli elencati nell'allegato I (che è comune sia alla direttiva sia ai due decreti legislativi),
- si applica sia agli impianti esistenti che agli impianti nuovi.

In merito ai rapporti fra il d.lgs. n. 372/1999 e il d.lgs. n. 59/2005, si segnala che quest'ultimo:

- abroga il d.lgs. n. 372/1999 (art. 19, comma 1),
- prevede che i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono l'AIA, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati (art. 17, comma 2);
- fa salve le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili approvate ai sensi del d.lgs. n. 372/1999 (art. 17, comma 3);
- fa salve le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate (art. 17, comma 4).

## 2. Ambito di applicazione

In conformità, anche letterale, alla direttiva di cui è attuazione, il d.lgs. n. 59/2005 «disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I» (art. 1, comma 1). Pertanto, le attività soggette alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 59/2005 sono esclusivamente quelle riportate nell'allegato I al decreto medesimo.

### ALLEGATO I al d.lgs. n. 59/2005

#### Categorie di attività industriali di cui all'articolo 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

#### 1. Attività energetiche

- 1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW
- 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas
- 1.3. Cokerie
- 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

#### 2. Produzione e trasformazione dei metalli

- 2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
- 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
- 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
  - a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
  - b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW
  - c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
- 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
- 2.5. Impianti:
  - a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
  - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia),

con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>

### 3. Industria dei prodotti minerali

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>

### 4. Industria chimica

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6

4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi

c) idrocarburi solforati

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

e) idrocarburi fosforosi

f) idrocarburi alogenati

g) composti organometallici

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

i) sostanze coloranti e pigmenti

k) tensioattivi e agenti di superficie

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi

### 5. Gestione dei rifiuti

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(1)</sup>

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A <sup>(2)</sup> e II B <sup>(3)</sup> (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente

la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora<sup>(4)</sup>

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

-----  
1) In sostanza: fatte salve le procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, ossia fatti salvi gli articoli che, per l'appunto, costituiscono attuazione specifica dell'art. 11 della direttiva 91/156/CEE e dell'art. 3 della direttiva 91/689/CEE. Si tenga presente che ambedue le direttive sopracitate sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2008/98/CE *relativa ai rifiuti* (GUCE serie L 312 del 22/11/2008) nella quale gli articoli 24 (*Deroghe all'obbligo di autorizzazione*), 25 (*Condizioni delle deroghe*) e 26 (*Registrazione*) confermano sostanzialmente le previsioni delle originarie direttive comunitarie.

(2) L'allegato II A della direttiva 75/442/CEE è riprodotto come allegato B alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 «*Norme in materia ambientale*». Si segnala, inoltre, che il medesimo allegato è riportato come Allegato I (*Operazioni di smaltimento*) della nuova 2008/98/CE *relativa ai rifiuti* (GUCE serie L 312 del 22/11/2008).

allegato B – Operazioni di smaltimento

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

D 1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D 2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D 4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D 6 scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D 7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D 9 trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 incenerimento a terra

D 11 incenerimento in mare

D 12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.)

D 13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D 14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D 15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

3) L'allegato II B della direttiva 75/442/CEE è riprodotto come allegato C alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 «*Norme in materia ambientale*». Si segnala, inoltre, che il medesimo allegato è riportato come Allegato II (*Operazioni di recupero*) della nuova 2008/98/CE *relativa ai rifiuti* (GUCE serie L 312 del 22/11/2008).

allegato C – Operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

R 1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia

R 2 rigenerazione/recupero di solventi

R 3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R 5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6 rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R 9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R 12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R 13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R 14 deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

4) Le direttive n. 89/369/CEE e n. 89/429/CEE sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, che è stata recepita con il decreto legislativo 11/5/2005, n. 133 «*Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti*» (Suppl. ord. alla GU 15/7/2005, n. 163).

## 6. Altre attività

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

- 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito
- 6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno  
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:  
- materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno  
- materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)  
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)
- 6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
- 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:  
a) 40.000 posti pollame  
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o  
c) 750 posti scrofe
- 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno
- 6.8 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

Peraltro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con circolare del 13 luglio 2004 ha fornito alcune indicazioni in merito alla corretta individuazione della attività soggette a questa disciplina.

## 2.2 Attività connesse

Come precisato nelle definizioni riportate all'art. 2 del d.lgs. n. 59/2005 l'autorizzazione integrata ambientale è un'autorizzazione unica ed unitaria per l'intero "impianto" costituito dall'"unità tecnica" in cui vengono svolte una o più delle attività di cui all'allegato I del d.lgs. n. 59/2005, comprese le attività accessorie e tecnicamente connesse.

Con circolare del Ministero dell'ambiente del 13 luglio 2004 è stato precisato che sono sottoposte ad AIA "per connessione" anche le attività accessorie, tecnicamente connesse ad una attività principale rientrante in una delle categorie di cui all'allegato I del d.lgs.

Sono tali le attività:

- a) svolte dallo stesso gestore;
- b) svolte nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;
- c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.

## 3. Autorità competente

In base alla definizione contenuta nell'art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 59/2005 per Autorità competente si intende:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell'allegato V
- o, per gli altri impianti, l'autorità individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma.

### 3.1 Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale

L'allegato V del d.lgs. n. 59/2005 individua le seguenti categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato I, soggetti ad AIA statale:

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;

- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;  
 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;  
 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

| Classe di prodotto   | Soglie*<br>Gg/anno |
|--|--------------------|
| a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)  | 200                |
| b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi  | 200                |
| c) idrocarburi solforati   | 100                |
| d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati  | 100                |
| e) idrocarburi fosforosi   | 100                |
| f) idrocarburi alogenati   | 100                |
| g) composti organometallici  | 100                |
| h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)   | 100                |
| i) gomme sintetiche  | 100                |
| j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100                |
| k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati   | 100                |
| l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio  | 100                |
| m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)   | 300                |

\* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.

- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato I;  
 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato localizzati interamente in mare.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

### 3.2 Individuazione dell'autorità competente in ambito regionale

Nel quadro del riparto delle competenze amministrative previsto dalla legislazione statale, la Regione del Veneto con l'art. 5 *bis* della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, introdotto dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, ha previsto che, per gli impianti diversi da quelli di competenza statale, le autorità competenti siano:

- a) la Regione per gli impianti individuati nell'allegato A;  
 b) le Province per gli impianti individuati nell'allegato B.

#### **Allegato A** (Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale)

##### I. ATTIVITÀ ENERGETICHE

- I.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW fino a 300 MW;  
 I.2 Raffinerie di petrolio (escluse le raffinerie di petrolio grezzo) e di gas;  
 I.3 Cokerie;  
 I.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone con meno di 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

##### II. INDUSTRIA CHIMICA (nell'ambito delle categorie di attività della sezione II si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005)

- II.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:  
 a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;  
 b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;  
 c) idrocarburi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;  
 e) idrocarburi fosforosi con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;  
 f) idrocarburi alogenati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;  
 g) composti organometallici con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;  
 h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

i) gomme sintetiche con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

II.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniacca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;

II.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità complessiva annua fino a 300.000 tonnellate anno;

II.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

II.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

II.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

III. GESTIONE DEI RIFIUTI (salvi l'articolo 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi)

III.1 Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazione R 1) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

III.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

III.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

III.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani.

IV ALTRE ATTIVITÀ

IV.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

**Allegato B** (Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale)

I. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI

I.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati;

I.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

I.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

I.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

I.5 Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia),

con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;

I.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.

## II. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

II.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

II.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto;

II.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

II.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

II.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>.

III INDUSTRIA CHIMICA (nell'ambito delle categorie di attività della sezione III si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005)

III.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) sostanze coloranti e pigmenti;

b) tensioattivi e agenti di superficie.

IV GESTIONE DEI RIFIUTI (salvi l'articolo 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi)

IV.1 Impianti per il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

IV.2 Discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate.

## V ALTRE ATTIVITÀ

V.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

V.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

V.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito;

V.4

a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua);

V.5 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);

c) 750 posti scrofe;

V.6 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate;

V.7 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

## 4. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Ai sensi della definizione contenuta nell'art. 2, lett. l), del d.lgs. n. 59/2005 l'autorizzazione integrata ambientale o AIA è: «*il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore*».

Il rilascio dell'AIA è previsto ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del d.lgs. n. 59/2005.

L'AIA sostituisce (meglio sarebbe dire: “*costituisce*”, “*incorpora*”) ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione eccettuati (art. 5, comma 14):

- quelli previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (disciplina nazionale sui rischi di incidenti rilevanti),
- e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (disciplina comunitaria che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, che è stata recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 4/4/2006, n. 216).

Peraltro, fino a quando non sia rilasciata l'AIA e fintantoché, una volta rilasciata, non si provveda all'adeguamento alle condizioni in essa fissate, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo (art. 17, comma 1).

#### **4.1. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA**

L'allegato II del d.lgs. n. 59/2005 individua le seguenti autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dall'autorizzazione integrata:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (artt. 269 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).
2. Autorizzazione allo scarico (artt. 124 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (artt. 208 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (artt. 208 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (artt. 208 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9).
8. Comunicazione ex art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle rispettive norme di attuazione.

**[Ndr Nel testo originario dell'allegato II al d.lgs. n. 59/2005 a fianco dell'autorizzazione sostituita sono riportati i riferimenti normativi alle disposizioni vigenti al momento della sua entrata in vigore, alcuni di essi sono oggi superati in quanto abrogati e sostituiti dal decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», per questo nell'elenco soprariportato si è provveduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi].**

Ai sensi dell'art. 5, comma 14, l'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

#### **4.2. Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

Considerato che l'AIA «*sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione*» (art. 5, comma

14), l'istanza per ottenerla, pertanto, deve contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore.

Tale istanza, peraltro, deve comunque descrivere (art. 5, comma 1):

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- j) le altre misure previste per ottemperare ai principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale (precisati all'art. 3).

Inoltre, la domanda «*deve contenere anche una sintesi non tecnica*» (art. 5, comma 2), la qual cosa è chiaramente connessa con l'annuncio da pubblicarsi su un quotidiano, il deposito della documentazione ai fini della consultazione da parte del pubblico e la facoltà di presentare osservazioni attribuita ai soggetti interessati (art. 5, comma 8).

Ai fini della documentazione da allegare alla domanda va tenuto presente anche quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5, il quale stabilisce che

«*Qualora le informazioni e le descrizioni fornite*

- *secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali,*
- *o secondo la norma ISO 14001,*
- *ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,*
- *nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.».*

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 7 febbraio 2007, ha definito «*il formato e le modalità, anche telematiche per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale*».

#### **4.2.1. Autorizzazione Integrata Ambientale – Modalità di presentazione e modulistica della Regione del Veneto**

La Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 668 ha approvato le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale da parte dei gestori degli impianti soggetti alla disciplina IPPC ed anche la relativa modulistica.

#### **4.3. Fasi preliminari del procedimento**

Nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata sono stati introdotti alcuni elementi di pubblicità e partecipazione del pubblico tipici della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

In dettaglio (art. 5, commi 7 e 8):

- l'autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame effettuato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento,
- entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni (tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241),

- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio sul quotidiano, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

#### 4.4. Istruttoria e provvedimento conclusivo

«*Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*», dice l'art. 5, comma 10, ma, più propriamente, per l'istruttoria della domanda l'autorità competente può convocare apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive.

In tale sede sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (relativi alle industrie insalubri).

Salvo richiesta di integrazione alla documentazione (con indicazione del termine massimo non inferiore a 30 giorni per provvedervi, nel qual caso i termini restano sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa), entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, in base alle determinazioni della conferenza dei servizi e considerate le osservazioni eventualmente presentate dai soggetti interessati, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione contenente le condizioni per garantire la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal d.lgs. (art. 5, comma 12).

Ove l'autorità competente non provveda entro i termini stabiliti, è prevista la possibilità di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 112/1998: nomina di un commissario ad acta da parte del Consiglio dei Ministri, previa diffida all'autorità inadempiente (art. 5, comma 17).

In linea di principio, tutti i procedimenti relativi agli impianti esistenti avrebbero dovuto essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 18, ossia entro il termine del 31 marzo 2008 fissato con decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, convertito dalla legge n. 243 del 19 dicembre 2007. Peraltro il medesimo decreto-legge, come convertito, espressamente disciplina l'ipotesi che l'autorizzazione non sia intervenuta entro il suddetto termine in particolare disponendo che «*in mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima*» (art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 180/2007, convertito dalla legge n. 243/2007).

#### 4.5. Tariffe per il rilascio dell'AIA e per l'effettuazione dei controlli

L'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 59/2005 stabilisce che «*le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del gestore*», mentre il successivo comma 2 prevede che per definire l'entità delle tariffe da applicare debba essere emanato un apposito decreto interministeriale.

A tale disposizione è stata data attuazione attraverso il decreto ministeriale 24 aprile 2008 recante «*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*» (comunicato in GU 22/9/2007, n. 222), che definisce le tariffe relative alle istruttorie per il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'AIA ed alle ispezioni programmate nel piano di monitoraggio e controllo.

##### 4.5.1. Tariffe stabilite dalla Regione del Veneto

La Regione del Veneto in conformità a quanto previsto dal d.m. 24 aprile 2008 all'art. 9, comma 4 «*Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi*

*controlli...», è intervenuta sulla materia delle tariffe con la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2009, n. 1519 riconsiderando gli importi tariffari stabiliti da ministero e riportando le singole voci di tariffa all'effettiva prestazione dei servizi necessari all'istruttoria e ai diversi costi del personale regionale e provinciale.*

Il provvedimento regionale fissa i parametri per la determinazione delle tariffe da applicare:

- per il rilascio dell'A.I.A. definitiva di competenza della Regione o delle Province del Veneto, sia per le attività esistenti che per quelle di nuove realizzazione;
- per le modifiche sostanziali, per quelle non sostanziali e per il rinnovo di tale autorizzazione;
- per lo svolgimento, da parte di ARPAV, delle attività di controllo specificatamente programmate nell'autorizzazione stessa.

#### **4.6. Rapporti fra Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione di impatto Ambientale (VIA)**

L'art. 5 del d.lgs. n. 59/2005 nella parte finale del comma 12 prevede che in caso di impianti sottoposti anche a procedura di VIA:

- il termine di 150 giorni previsto per il rilascio dell'AIA è sospeso fino alla conclusione della procedura di VIA,
- e comunque l'AIA non può essere rilasciata prima della conclusione del procedimento di VIA (art. 5, comma 12).

Al riguardo va evidenziato che l'art. 10 della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, prevede:

- al comma 1 che per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del d.lgs. n. 59/2005 il provvedimento di VIA *«fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale»*
- al comma 2 che *«Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.»*

In virtù di ciò il successivo art. 26 della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, al comma 4 prevede che:

*«Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.»*

##### **4.6.1. Rapporti fra le procedure di AIA e VIA nella Regione del Veneto**

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, introdotte dal d.lgs. n. 4/2008 la Giunta regionale del Veneto con deliberazione 22 luglio 2008, n. 1998 ha provveduto, tra l'altro, a disciplinare il coordinamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale nell'ambito del procedimento di VIA così come richiesto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006.

In tal senso la citata deliberazione ha quindi previsto che:

- nel caso di impianti in cui l'autorità competente per ambedue le procedure sia la Regione, la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è integrata in quella di VIA, la relativa istruttoria è svolta congiuntamente dalle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e la Commissione VIA viene integrata con il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio o da un suo delegato, per lo svolgimento di conferenza di servizi;
- nel caso di impianti in cui l'autorità competente per ambedue le procedure sia la Provincia, la commissione provinciale VIA sarà integrata dal rappresentante provinciale competente per la procedura di autorizzazione integrata ambientale, per lo svolgimento di conferenza di servizi;

- nel caso in cui la procedura preveda competenze di Amministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la procedura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare la conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA verrà svolta all'interno della competente Commissione VIA, regionale o provinciale. Inoltre, con la medesima deliberazione è stato conferito al Segretario regionale all'ambiente ed al territorio di provvedere ad individuare le opportune forme di coordinamento tra le strutture che partecipano al procedimento *«in modo da garantire l'assolvimento in tempi celeri dei prescritti adempimenti istruttori»*. A tale disposizione è stata data attuazione con la circolare del 31 ottobre 2008 dei Segretari regionali all'ambiente ed al territorio ed alle infrastrutture e mobilità.

## 5. Contenuti e Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

In base all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 59/2005, *«L'autorizzazione integrata ambientale ... deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8 [forse si voleva indicare l'art. 4 che appare più pertinente nei contenuti] al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso»*.

Il richiamato art. 3 reca i *«Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale»*.

L'art. 4, invece, riguarda le *«Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili»*.

### 5.1. Principi generali dell'AIA

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 59/2005, contiene un elenco dei *«principi generali dell'autorizzazione»*, ossia degli obiettivi dei quali deve tener conto l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'AIA, e cioè:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

### 5.2. Applicazione delle migliori tecniche disponibili

Il principio fondamentale, ancorché non del tutto inedito, fissato dall'art. 3 del d.lgs. n. 59/2005 e da applicare ai sensi del successivo art. 7 per la determinazione, da parte dell'autorità competente, dei contenuti dell'autorizzazione è che:

- *«devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili»* (art. 3, comma 1. lett. a),
- ovvero, più esattamente, che *«i valori limite di emissione [da fissarsi nell'autorizzazione] ... fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili [tenendo però conto anche di altri aspetti e comunque] senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica»* (art. 7, comma 4).

In siffatto contesto ed a tal fine è prevista l'adozione:

- di uno o più decreti interministeriali contenenti le *«linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'all. I»* (art. 4, comma 1);
- di un decreto del Presidente della Repubblica nel quale *«possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso»* (art. 4, comma 3).

Tutto ciò considerato

- resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, e cioè che *«l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4»*,
- ma *«in mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV»* ossia sulla base dei

“criteri” (o “considerazioni”) di cui è previsto si tenga conto per l’emanazione di dette linee guida: l’allegato IV è previsto dall’art. 2, comma 1, lett. o) (ove si dispone che «nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV») e contiene «Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all’articolo 2, comma 1, lettera o), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione».

### 5.3. Linee guida per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili

In attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 59/2005 sono stati emanati i seguenti decreti ministeriali concernenti le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili:

- un decreto datato **31 gennaio 2005** e pubblicato sul suppl. ord. n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/6/2005 contenente:
  - nell’allegato I le linee guida generali per la individuazione e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili,
  - nell’allegato II le linee guida in materia di sistemi di monitoraggio,
  - nell’allegato III le linee guide relative a:
    - 1.3. cokerie,
    - 2.2. produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h,
    - 2.3. trasformazione di metalli ferrosi mediante:
      - a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h di acciaio grezzo,
      - b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW,
      - c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento sup. a 2t/h ,
    - 2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/g;
  - nell’allegato IV le linee guide relative a:
    - 2.1. arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati,
    - 2.5. impianti:
      - a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici,
    - nell’allegato le linee guide relative a:
      - 2.5. impianti:
        - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t/g per tutti gli altri metalli;
  - nell’allegato VI le linee guide relative a:
    - 6.1. fabbricazione:
      - a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose,
      - b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/g.
- tre decreti datati **29 gennaio 2007** e pubblicati sul suppl. ord. n. 127 alla Gazzetta Ufficiale del 31/5/2007, n. 125 contenenti le linee guide relative a:
  - 1.2. raffinerie di petrolio e gas;
  - 3.3. impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
  - 3.4. impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
  - 3.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>;
  - 6.4.a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
  - 6.5. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
  - 6.6. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
    - a) 40.000 posti pollame;
    - b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o;
    - c) 750 posti scrofe.

- un ulteriore decreto ministeriale datato **29 gennaio 2007** e pubblicato sul suppl. ord. n. 133 alla Gazzetta Ufficiale del 7/6/2007, n. 130 contenente le linee guide relative a:
  - 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
  - 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;
  - 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
  
- quattro decreti datati **1 ottobre 2008** e pubblicati sul suppl. ord. n. 29 alla Gazzetta Ufficiale del 3/3/2009, n. 51 contenenti le linee guide relative a:
  - 1.1 impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;
  - 2.6 impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;
  - 4.1 e 4.2 impianti di produzione di cloro alcali e olefine leggere;
  - 6.4 b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale).
  - c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
  
- un ulteriore decreto ministeriale datato **1 ottobre 2008** e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/2/2009, n. 35 concernente «*Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*»

#### 5.4. Valori limite di emissione

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 59/2005 «*l'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.*».

Tali valori limite,

- che comunque non possono essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nel territorio in cui è ubicato l'impianto
- e, se del caso, possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti,
- si basano sulle migliori tecniche disponibili, peraltro senza, come s'è già visto, l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
- ma tenendo anche conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto da autorizzare, della sua ubicazione e delle condizioni locali dell'ambiente (art. 7, commi 3 e 4).

Quanto a quest'ultimo aspetto, ossia alla valutazione delle specificità dell'area di concreta localizzazione dell'impianto da autorizzare, è anche espressamente previsto che «*Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.*» (art. 8 sostanzialmente conforme all'art. 10 della direttiva 96/61/CE: «*Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.*»).

## 5.5. Requisiti di controllo delle emissioni

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, l'AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:

- la metodologia e la frequenza di misurazione,
- la relativa procedura di valutazione,
- l'obbligo di comunicare all'autorità competente (per gli impianti di competenza statale tali comunicazioni sono trasmesse per il tramite dell'Osservatorio previsto dall'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici) i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale.

Inoltre, l'autorizzazione stabilisce, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, le modalità e la frequenza dei controlli programmati svolti dall'Agenzia nazionale o regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 11, comma 3.

## 5.6. Condizioni di esercizio particolari

L'AIA deve contenere anche «*le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto*» (art. 7, comma 7).

## 6. Impianti Esistenti

Come già indicato all'inizio del paragrafo 4, ai sensi dell'art. 5, comma 1, si provvede al rilascio dell'AIA ai fini dell'esercizio dei nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti.

A tali fini, ai sensi dell'art. 2, lett. d), per impianto esistente si intende:

- un impianto in esercizio al 10 novembre 1999,
- un impianto per il quale al 10 novembre 1999 sono già state ottenute tutte le autorizzazioni ambientali necessarie,
- un impianto per il quale al 10 novembre 1999 è stato già espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale,
- un impianto per il quale al 10 novembre 1999 erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000.

Ai sensi dell'art. 2, lett. e), per impianto nuovo si intende un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente.

Va evidenziato che, ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale e delle procedure di rilascio di tali autorizzazioni, il d.lgs. n. 59/2005 individua, pur non prevedendola nell'articolo relativo alle definizioni, una terza categoria e cioè «*gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè al 7/5/2005)*» (art. 5, comma 3).

### 6.1. Impianti esistenti - Presentazione delle domande di AIA

Le domande per l'AIA relative

- agli impianti esistenti
  - ed agli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2005 (cioè al 7/5/2005)
- devono essere presentate all'autorità competente sulla base di un calendario definito dall'autorità stessa (art. 5, comma 3).

Tali calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per gli impianti di competenza statale di cui all'allegato V del d.lgs. n. 59/2005 il d.m. 19 aprile 2006 (GU 28/4/2006, n. 98) ha previsto un articolato "calendario" di scadenze (il 30 giugno 2006, il 30 marzo 2007 e da ultimo il 31 gennaio 2008).

In ogni caso, il d.l. n. 180/2007, come convertito dalla legge n. 243/2007, ha fissato per tutti gli impianti esistenti, anche se diversamente previsto dai calendari nazionali e regionali, al 31 gennaio 2008 il termine per la presentazione delle domande.

#### **6.1.1. Calendario regionale per la presentazione delle domande di AIA relative agli impianti esistenti e rilascio delle AIA "provvisorie"**

Per quanto riguarda gli impianti esistenti la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 668, aveva inizialmente fissato i seguenti termini per la presentazione delle domande di AIA:

- 31 maggio 2007, per le attività non considerate dal d.m. 31/1/2005;
- 30 giugno 2007, per le attività considerate dal d.m. 31/1/2005 (decreto che individua le migliori tecniche disponibili relative alle categorie di attività descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 dell'allegato I al d.lgs. n. 59/2005).

La deliberazione n. 668/2007 prevedeva, inoltre, che

- nel primo caso la modulistica regionale dovesse essere utilizzata solo parzialmente, presentando la domanda di autorizzazione corredata dalle informazioni generali e allegando le copie delle autorizzazioni ambientali settoriali in essere (cd. domanda di autorizzazione integrata ambientale in forma semplificata), con riserva di «*presentare l'intera documentazione a seguito dell'emanazione da parte dello Stato delle necessarie linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili*»;
- nel secondo caso dovesse utilizzata la modulistica completa.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2493, emanata in seguito alla pubblicazione di alcuni decreti ministeriali datati 29/1/2007 che individuano le migliori tecniche disponibili relative alle categorie di attività descritte ai punti 1.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4 a), 6.5 e 6.6 dell'allegato I al d.lgs. n. 59/2005, sono stati stabiliti i seguenti termini:

- 30 settembre 2007, per la presentazione, da parte delle attività individuate al punto 6.6 dell'allegato I al d.lgs. n. 59/2005, della domanda di autorizzazione integrata ambientale in forma semplificata;
- 31 gennaio 2008, per la presentazione, delle attività considerate dai decreti ministeriali del 29/1/2007, dell'intera documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione;
- sei mesi dalla data di pubblicazione degli ulteriori decreti ministeriali di individuazione delle migliori tecniche disponibili relative alle altre categorie di attività, per la presentazione dell'intera documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione.

Inoltre, la Giunta regionale, con i provvedimenti sopraccitati e con la successiva deliberazione 23 ottobre 2007, n. 3312, ha riconosciuto l'impossibilità di procedere al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali a tutti gli impianti esistenti entro i termini fissati dalle disposizioni nazionali (termini originariamente stabiliti al 30 ottobre 2007 e successivamente prorogati al 31 marzo 2008), sia a causa dei tempi ormai ristretti per concludere i procedimenti, sia per il ritardo nell'emanazione delle linee guida relative alle migliori tecniche disponibili per tutte le categorie di attività. Quindi, la giunta regionale ha previsto, anche al fine «*evitare il blocco di numerosissimi impianti*», che le autorità competenti provvedano al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale di natura "provvisoria". Tale provvedimento ha carattere puramente ricognitivo delle autorizzazioni ambientali di settore in essere e non contiene alcun elemento sostanziale innovativo rispetto a tali autorizzazioni, pertanto per la sua adozione:

- la procedura deve essere attivata previo invio alle imprese interessate di apposita comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nella quale va specificato che l'attività svolta può proseguire nel rispetto della durata, delle previsioni e delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali in essere;
  - non è necessario il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'art. 5, comma 10, del d.lgs. n. 59/2005;
  - non è prevista l'attivazione delle procedure di pubblicazione dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 59/2005.
- Per tali impianti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale cd. "definitiva" avverrà, secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 59/2005, nei seguenti casi:
- su richiesta delle singole imprese in occasione di richieste di nuove autorizzazioni ambientali o rinnovi delle stesse;
  - d'ufficio, con eventuale richiesta da parte dell'autorità competente di completare la documentazione

presentata e con fissazione del relativo termine per presentazione della stessa.

## 6.2. Adeguamento degli impianti esistenti

Tutti i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata relativi ad impianti esistenti devono essere conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine del 31 marzo 2008 (art. 5, comma 18).

Ai sensi dell'art. 5, comma 18, del d.lgs. n. 59/2005 (e delle modifiche ed integrazioni introdotte con il d.l. n. 180/2007, come convertito dalla legge n. 243/2007, a sua volta modificato ed integrato dal decreto-legge 13 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

- l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti in linea di principio avrebbe dovuto essere rilasciata in ogni caso entro il 31 marzo 2008;

- e comunque, nelle more del rilascio di tale autorizzazione, gli impianti per i quali la stessa è stata richiesta secondo i calendari fissati dallo Stato o dalle Regioni, possono essere mantenute in esercizio alle condizioni e nel rispetto delle autorizzazioni settoriali (scarichi, emissioni, rifiuti) già possedute, che «*restano valide ed efficaci*» – e pertanto, ove necessario, s'intendono prorogate – fino alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di AIA per l'adeguamento alle prescrizioni nello stesso eventualmente contenute.

La legge n. 243/2007, di conversione del d.l. n. 180/2007, inoltre, ha dato la possibilità di eseguire gli interventi di adeguamento proposti nella domanda di AIA anche nelle more del rilascio della stessa, purché detti interventi non siano soggetti a VIA salvo vi sia già parere favorevole di conformità ambientale.

## 7. Rinnovo, Riesame ed Aggiornamento dell'Autorizzazione

L'AIA ha, di norma, la durata di 5 anni e deve quindi essere periodicamente rinnovata (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 59/2005).

In determinate circostanze, peraltro, l'autorità competente ha la potestà di riesaminare e, quindi, di modificare l'autorizzazione anche prima della scadenza.

L'autorizzazione, inoltre, può essere oggetto di aggiornamento in caso di modifiche all'impianto autorizzato. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai valori limite di emissione, se un piano di ammodernamento approvato dalla medesima autorità assicura il rispetto di tali valori entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento (art. 9, comma 5).

### 7.1. Rinnovo dell'autorizzazione

L'AIA (di norma) ha una durata di 5 anni (salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici per i quali il primo rinnovo è effettuato dopo sette anni dal rilascio dell'autorizzazione), il rinnovo deve essere richiesto 6 mesi prima della scadenza e l'autorità competente si deve esprimere nei successivi 150 giorni, secondo la medesima procedura prevista per il rilascio.

Comunque, fino alla pronuncia sulla domanda di rinnovo, l'attività può essere continuata sulla base della precedente autorizzazione (art. 9, comma 1).

In caso di impianti registrati EMAS al momento del rilascio dell'autorizzazione il rinnovo è effettuato ogni 8 anni, ma se la registrazione è successiva all'autorizzazione, il rinnovo è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo (art. 9, comma 2).

In caso di impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 al momento del rilascio dell'autorizzazione il rinnovo è effettuato ogni 6 anni, ma se la registrazione è successiva all'autorizzazione, il rinnovo è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo (art. 9, comma 3).

### 7.2. Riesame dell'autorizzazione

A prescindere dalla scadenza, l'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, riesamina (e quindi può modificare) l'autorizzazione quando:

- l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati o l'inserimento di nuovi valori limite;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- nuove disposizioni legislative lo esigono (art. 9, comma 4).

### **7.3. Modifiche dell'impianto e aggiornamento dell'autorizzazione**

Vanno innanzitutto premesse le seguenti due definizioni riportate all'art. 2 del d.lgs. n. 59/2005:

*«m) modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;*

*n) modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa».*

Posto che, chiaramente, l'autorizzazione riguarda un determinato impianto avente determinate caratteristiche ed una determinata configurazione, variando le quali non necessariamente l'autorizzazione conserva piena idoneità, è prescritto che eventuali progetti di modifica di impianti già autorizzati vengano comunicati all'autorità competente. Il d.lgs., in conformità letterale alla direttiva 96/61/CE, distingue tra *«modifica dell'impianto»* in generale o generica e *«modifica sostanziale»*.

In particolare l'art. 10 prevede che:

- il gestore deve comunicare all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dalla sopraccitata lettera *m)*,
- l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi della lettera *n)*, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

Solo nel caso in cui le modifiche progettate siano considerate sostanziali (ad avviso del gestore o a seguito della valutazione compiuta dall'autorità competente), il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2005.

In caso di variazioni relative alla titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione (art. 10, comma 4).

## **8. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale**

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, il gestore deve:

- prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, darne comunicazione all'autorità competente,
- a far data dalla comunicazione di cui sopra, trasmettere all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione, secondo modalità e frequenze stabilite nella stessa.

L'autorità competente, a sua volta, deve provvedere a mettere a disposizione del pubblico tali dati.

### **8.1. Attività di controllo**

L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per gli impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto (art. 11, comma 3).

Peraltro, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati (art. 11, comma 4).

Inoltre ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11:

- gli esiti dei controlli e delle ispezioni vanno comunicati all'autorità competente con indicazione delle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare,
- ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 59/2005, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'autorità competente,
- i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico.

## 8.2. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente (art. 11, comma 9).

## 9. Inventario delle principali emissioni e loro fonti

Entro il 30 aprile di ogni anno i gestori degli impianti soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 59/2005 trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente (art. 12, comma 1).

La comunicazione prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 59/2005 viene oggi effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 *relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio* e riguarda:

- per le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, le sostanze emesse individuate nell'allegato II al regolamento qualora superino i valori soglia indicati per ciascuna sostanza;
- per i rifiuti, il trasferimento fuori dal sito di produzione per quantitativi di oltre 2 ton/anno di rifiuti pericolosi e di oltre 2000 ton/anno di rifiuti non pericolosi.

Per effettuare la comunicazione è necessario collegarsi al sito <http://www.dichiarazioneINES.it>.

Per l'omessa comunicazione annuale dei dati relativi alle emissioni l'art. 16 (*Sanzioni*) del d.lgs. n. 59/2005 non prevede alcuna specifica sanzione.

## 10. Sanzioni

Il sistema sanzionatorio che presidia il rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 59/2005 è contenuto nell'art. 16, che, come di consueto in materia ambientale, prevede una serie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi.

In sintesi le principali sanzioni previste sono:

- esercizio di una delle attività soggette alla disciplina del d.lgs. n. 59/2005 senza autorizzazione integrata ambientale, o con la medesima sospesa o revocata: arresto fino a 1 anno o ammenda da 2500 a 26000 euro (art. 16, comma 1),
- omessa osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale: ammenda da 5000 a 26000 euro. (art 16, comma 2),
- esercizio di una delle attività soggette alla disciplina del d.lgs. n. 59/2005 dopo l'ordine di chiusura impianto: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 5000 a 52000 euro. (art. 16, comma 3),
- omessa invio all'autorità competente della comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1: sanzione amministrativa da 5000 a 52000 euro (art. 16, comma 4),
- omessa comunicazione all'autorità competente ed ai comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale: sanzione amministrativa da 2500 a 11000 euro (art. 16, comma 5).
- omessa presentazione, senza giustificato e documentato motivo, nei termini prescritti della documentazione integrativa richiesta dall'autorità competente per rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: sanzione amministrativa da 5000 a 26000 euro. (art. 16, comma 6).

Per gli impianti soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 59/2005, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie per le quale l'art. 16 prevede una specifica sanzione.